

**APPALTI: Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Perché l'offerta è stata ritenuta anomala
Esito negativo valutazione di congruità da parte della Commissione - Comunicazione del R.u.p. - Principio del contraddittorio nel procedimento di anomalia espletato dalla P.A. appaltante - Violazione.**

Tar Abruzzo - Pescara, Sez. I, 26 giugno 2021, n. 316

“[...] Sul requisito della piena conoscenza in particolare con riferimento ai provvedimenti di esclusione l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia 2 luglio 2020 n.12, dopo aver ribadito che il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, ha precisato altresì che le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale. Allo stesso modo, anche la proposizione di un'istanza di accesso da cui consegue la conoscenza di ulteriori documenti può consentire la dilazione temporale del ricorso. Di qui consegue che la decorrenza del termine di impugnazione non può che restare ancorata alla conoscenza delle motivazioni e degli atti del procedimento, in linea con l'orientamento già in precedenza espresso dalla Corte di Giustizia europea che aveva affermato, appunto, che i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando 'il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione' [...]”.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso iscritto al n.118/2021 l'Alma Cis s.r.l., premesso di aver partecipato alla procedura aperta suddivisa in 6 Lotti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetta il 27.07.2020 dall'A.c.a. s.p.a. per l'esecuzione dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne Comuni Zona Nord, zona Centro, zona Sud, zona Litoranea, zona Metropolitana e Comune di Chieti anni 2020 e 2021” limitatamente al “Lotto 6” Comune di Chieti del valore di € 650.000,00, di aver ottenuto il punteggio complessivo più alto, e di essere stata sottoposta a verifica di anomalia ex art. 97 comma 3 del d.lgs.n.50/2016, impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, le determinazioni n.n. 68 del 10.02.2021 e 107 del 2.03.2021 di aggiudicazione della gara alla controinteressata r.t.i. tra Co.m.ab. e Eprom s.r.l., il provvedimento del 22.02.2021 con cui veniva disposta la sua esclusione per effetto dell'

esito negativo della verifica di anomalia, ed instava per la declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica nonché, in subordine, del danno per equivalente.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e ingiustizia manifesta; assenza di un provvedimento espresso o comunque di qualsiasi istruttoria e di motivazione in merito alla decisione sull'anomalia dell'offerta.

La stazione appaltante dopo aver richiesto all'Alma Cis i giustificativi della propria offerta si è limitata a comunicare che essi erano insufficienti, ed a tale scarna comunicazione non è seguita alcuna richiesta di integrazioni neanche a seguito dell'invito rivolto dalla ricorrente per sapere in relazione a quali aspetti i giustificativi erano stati ritenuti carenti. La stazione appaltante era tenuta ad esplicitare con chiarezza e precisione quali fossero i passaggi logici svolti dalla Commissione nella valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente che non sono stati compendati in un provvedimento conclusivo del procedimento motivato. Il provvedimento di esclusione del 22.02.2021, successivo a quello di aggiudicazione del 10 febbraio, pur contenendo un richiamo al verbale della Commissione dell'11.12.2020, non può sanare ex post il vizio dedotto.

2)Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016; violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e della motivazione; difetto di istruttoria; illogicità e irrazionalità manifesta; eccesso di potere, contraddittorietà delle motivazioni e di qualsiasi istruttoria in merito alla decisione sull'anomalia dell'offerta;

Le motivazioni che si ricavano dalla lettura del verbale della Commissione in data 11.12.2020, ottenuto a seguito di accesso agli atti, non risultano in alcun modo idonee a giustificare la disposta esclusione, perché la valutazione di non congruità è rapportata ad un contenuto insufficiente della relazione, dal momento che l'impresa ha prodotto la giustificazione di un solo prezzo unitario rispetto ai 72 prezzi di computo a base d'asta. L'impossibilità di formulare una valutazione non può equivalere ad una valutazione negativa di non congruità dell'offerta, poiché ciò che conta è l'attendibilità dell'offerta nel suo complesso, dato che la verifica dell'anomalia non ha per oggetto la ricerca di singole inesattezze, e l'eventuale lacunosità dei giustificativi per la carenza dei prezzi relativi ad alcune lavorazioni non può essere idonea a giustificare un giudizio di non congruità. Il subprocedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio ma è finalizzato a garantire la scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto. La lacunosità dei giustificativi non è idonea a giustificare l'inattendibilità dell'offerta, per cui la procedura non può

concludersi dopo i primi chiarimenti qualora insufficienti, ma solo dopo che la stazione appaltante abbia potuto adeguatamente e compiutamente operare le sue valutazioni. In tal senso depone la Delibera Anac 475 del 23 maggio 2018, e la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la verifica delle offerte anomale deve essere interpretata in coerenza con i principi comunitari ed in particolare con l'art. 69 della Direttiva n.2014/24 secondo cui l'amministrazione garantisce il pieno contraddittorio anche mediante più passaggi procedurali volti a chiarire i profili ancora dubbi o in contestazione dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte. Pertanto sarebbe stato onere della stazione appaltante richiedere chiarimenti ed integrazioni dialogando con il deducente come previsto dal disciplinare di gara.

Sulla base di tali motivi concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.

Con memoria del 23.03.2021, si costituiva l'A.c.a. s.p.a. per opporsi al ricorso, eccependo la tardività del ricorso per decorso del termine di impugnazione dalla data del 17.12.2020 in cui erano note all'istante le motivazioni dell'inidoneità delle giustificazioni, e ne deduceva l'infondatezza nel merito sul rilievo che la stazione appaltante ha motivato adeguatamente le ragioni dell'inidoneità della relazione giustificativa presentata, le ha condivise con la società ricorrente convocandola per il giorno del 17.12.2020 dandole quindi lettura del verbale della commissione giudicatrice dell'11.12.2020 ove si rilevava che gli importi non giustificati costituivano la maggior parte dell'offerta (cfr Cons. St. n.1655/2020; n.2051/2018; n.4973/2020). Opponeva inoltre l'infondatezza del motivo relativo alla violazione del contraddittorio sul presupposto che l'art. 97 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 ha introdotto, in luogo del preesistente procedimento trifasico di cui all'art. 87 d.lgs. 163/2006, un procedimento semplificato monofasico essendo stato eliminato l'obbligo del contraddittorio orale di cui all'art. 88 del d.lgs. n. 163 cit.(cfr T.a.r. Liguria n.157 del 2.03.2020). Concludeva pertanto per la reiezione del ricorso.

Costituitasi la società controinteressata Co.M.Ab.s.r.l., con memoria del 24.03.2021, opponeva la mancanza di contestazioni da parte della ricorrente circa le motivazioni rese dalla Commissione nella seduta dell'11.12.2020, essendosi limitata a contestare che il predetto verbale era stato notificato solo dopo l'aggiudicazione con il provvedimento del 22.02.2021, fermo restando il consolidamento nel merito del giudizio di anomalia. Deduceva inoltre che va esclusa la incongruenza della valutazione della Commissione di gara a fronte di una relazione carente delle giustificazioni sui prezzi unitari, dei preventivi di acquisito, del dettaglio delle spese generali, e della incidenza della manodopera, ferma restando la sindacabilità della discrezionalità tecnica solo per macroscopiche illegittimità o per gravi errori di valutazione o giudizi abnormi o inficiati da errori di fatto. Eccepiva che la valutazione di congruità è intervenuta conformemente al

procedimento delineato dall'art. 97 comma 5, ed assicurando il coinvolgimento della Commissione come previsto dall'art. 9.5.5. del disciplinare di gara, e dalle Linee Guida n. 3/2016 (cfr Cons. St. n.4973/2020). Sosteneva da ultimo l'irrelevanza ai fini dell'interesse a ricorrere della circostanza che la comunicazione motivata del provvedimento di esclusione fosse pervenuta successivamente all'aggiudicazione della gara, non concretando essa alcuna lesione della posizione soggettiva del ricorrente in assenza di censure di merito sulla motivazione dell'esclusione. Instava quindi per la reiezione del ricorso con vittoria di competenze e spese di giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 181 del 30.3.2021 veniva accolta per sussistenza del fumus la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Alla udienza pubblica dell'11.06.2021, svoltasi in modalità da remoto, il ricorso veniva introitato per la decisione.

2. Vanno innanzitutto respinte poiché infondate le preliminari eccezioni in rito di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate dalle parti intimare.

2.1 Deve ritenersi tempestivo il gravame notificato all'amministrazione intimata tramite p.e.c. in data 11.03.2020 ossia entro il termine perentorio dimidiato di trenta giorni dalla comunicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 della determinazione n.68 del 10.02.2021 adottata dal Direttore Generale dell'A.c.a. con cui la gara è stata aggiudicata al controinteressato costituendo R.t.i. tra Co.M.Ab. s.r.l. ed Eprom s.r.l. , nonché della successiva determina n.107 del 2.03.2021 con cui veniva disposta l'esclusione della ricorrente in ragione dell'esito negativo della verifica di anomalia.

Irrilevante ai fini di anticipare il decorso del termine di impugnazione si appalesa la circostanza che la ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sua esclusione sin dalla comunicazione inoltrata via p.e.c. del 16.12.2020 con cui le si esponeva che la Commissione giudicatrice nella seduta dell'11.12.2020 aveva ritenuto i giustificativi presentati non sufficienti ad escludere l'anomalia. Detta comunicazione non può considerarsi ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 valevole ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, poiché la stessa non riportava in allegato il verbale della Commissione da cui potevano evincersi i motivi della valutazione negativa di anomalia che non sono stati resi disponibili alla società istante nemmeno, successivamente, nel corso dell'incontro intercorso con il R.u.p. come da verbale del 17.12.2020 in atti. Ivi il R.u.p. si limitava ad evidenziare verbalmente ai rappresentanti dell'impresa ricorrente le motivazioni relative al giudizio di non congruità "dando lettura dei verbali delle Commissioni di supporto al R.u.p. medesimo predisposti in sede di valutazione dei giustificativi". Pertanto tale modalità di comunicazione informale, in assenza della formale consegna documentale del verbale della seduta

dell'11.11.2020 della Commissione, non può valere ad integrare la piena conoscenza dei motivi di esclusione idonea a far decorrere i termini di impugnazione rispetto al provvedimento di esclusione, che, tra l'altro, è stato formalizzato, pubblicato e comunicato solo con provvedimento del 22.02.2021 in data successiva all'aggiudicazione. Sul requisito della piena conoscenza in particolare con riferimento ai provvedimenti di esclusione l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la pronuncia 2 luglio 2020 n.12, dopo aver ribadito che il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, ha precisato altresì che le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale. Allo stesso modo, anche la proposizione di un'istanza di accesso da cui consegue la conoscenza di ulteriori documenti può consentire la dilazione temporale del ricorso. Di qui consegue che la decorrenza del termine di impugnazione non può che restare ancorata alla conoscenza delle motivazioni e degli atti del procedimento, in linea con l'orientamento già in precedenza espresso dalla Corte di Giustizia europea che aveva affermato, appunto, che i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando 'il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione' (Corte di Giustizia, Sez. IV, 14 febbraio 2019, in C-54/18, punto 21 e anche punti 32 e 45).

2.2 Del pari destituita di giuridico fondamento si appalesa la eccezione di carenza di interesse per non aver la società ricorrente contestato nel merito le motivazioni poste a base della verifica di non congruità dell'offerta.

Nella specie la società istante ha sollevato censure che investono la corretta instaurazione del procedimento di verifica dell'anomalia della sua offerta, ed ha fatto valere il suo interesse alla rinnovazione della fase per assenza di un effettivo contraddittorio sugli aspetti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio espresso dalla Commissione e dal R.u.p., rifluito in un deficit motivazionale nel provvedimento impugnato.

A fronte di un ricorso con cui si contesta il mancato e/o incompleto esperimento della verifica di anomalia, in quanto viziato da difetto di istruttoria e di contraddittorio sugli aspetti ritenuti incongruenti, non può invocarsi a sostegno dell'ammissibilità del ricorso la dimostrazione in giudizio della congruità dell'offerta, poiché ciò comporterebbe la sostituzione della valutazione del

giudice a quella di pertinenza dell'amministrazione con conseguente invasione di un ambito coperto da riserva di amministrazione. Come noto, il giudizio sulla verifica dell'anomalia può essere svolto dal giudice amministrativo solo nei limiti di un sindacato estrinseco, ovvero al fine di accertare l'eventuale sussistenza di vizi logici del percorso motivazionale, senza poter effettuare valutazioni dirette di convenienza o sostenibilità dell'offerta, riservate alla stazione appaltante. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della p.a. sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria, ma non procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera propria della p.a.; e anche l'esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti a dimostrazione della non anomalia della propria offerta rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.

Il presente ricorso pertanto è ammissibile nella misura in cui eccede come omesso l'espletamento di una verifica di anomalia nei termini disciplinati dall'ordinamento.

3. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento, richiamandosi al riguardo la motivazione di accoglimento dell'istanza cautelare, cui non è seguita la riedizione del potere da parte dell'amministrazione intimata che ha appellato la pronuncia cautelare provvedendo nelle more del giudizio ad affidare l'appalto in via d'urgenza alla società controinteressata.

Il ricorso è fondato laddove contesta la violazione del principio del contraddittorio nel procedimento di anomalia espletato dalla stazione appaltante.

Si è innanzi anticipato, nella parte in rito, e prima ancora nella fase cautelare, che, la società ricorrente con p.e.c. del 15 e 16 dicembre 2020 veniva informata dal R.u.p. dell'esito negativo della valutazione di congruità da parte della Commissione e della sua possibile audizione il successivo 17 dicembre 2020 presso l'ufficio di R.u.p.. Le predette comunicazioni inoltrate via p.e.c. non contenevano in allegato il verbale con cui la Commissione articolatamente argomentava circa l'inaccogliabilità delle giustificazioni rese, e la società istante veniva a conoscenza solo oralmente del contenuto del predetto verbale, ossia il successivo 17.12.2020, ove, come da relativo verbale di audizione allegato in atti chiuso alle ore 10,42, il R.u.p. verbalmente evidenziava le motivazioni relative al giudizio di non congruità "dando lettura dei verbali delle commissioni di supporto al R.u.p. medesimo predisposti in sede di valutazione dei giustificativi". Successivamente, con p.e.c. inoltrata in pari data alle ore 19,30, e negativamente riscontrata dal R.u.p. con p.e.c. del 13.01.2021, la società istante, tenendo conto della genericità della richiesta di verifica di congruità che si limitava a riportare il testo dell'art. 97 del Codice, invitava l'ente a richiedere nel contraddittorio le integrazioni necessarie per le parti ritenute insufficienti.

3.1 Tanto premesso il Collegio ribadisce che l'operato dell'ente non può dirsi conforme al disciplinare di gara nella parte in cui riconosce all'interessato la possibilità di usufruire di un termine nel caso in cui le giustificazioni si siano rivelate insufficienti.

Ed infatti, sulla base della *lex specialis* di gara e precisamente ai sensi del punto 9.5.5. del disciplinare di gara, nel caso di anomalia dell'offerta, il R.u.p. richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il R.u.p., eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il R.u.p. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A ben vedere, l'audizione orale svoltasi come da verbale in atti non è stata preceduta da contestazioni specifiche che ponessero in condizioni la ricorrente di riscontrare gli aspetti dell'offerta ritenuti dubbi o carenti, dal momento che, solo in quella sede, la parte è venuta a conoscenza per la prima volta in via informale delle motivazioni poste a base del giudizio di incongruità dell'offerta correlate all'insufficienza delle giustificazioni e non ad una valutazione tecnica.

Peraltro, l'incompletezza delle giustificazioni dedotte non sembra imputabile ad un'omissione della ricorrente, stante l'evidente genericità della richiesta di giustificazioni che era stata formulata dalla stazione appaltante con mero richiamo astratto al ribasso offerto ed alla formulazione legislativa dell'art.97 cit. ed era comunque priva di indicazione di elementi specifici o di dettaglio da riscontrare a cura della parte istante. La mancata indicazione da parte della stazione appaltante nella richiesta di giustificazioni degli elementi ritenuti rilevanti ai fini della verifica di congruità impedisce di legittimare il giudizio negativo impugnato, e rende irrilevante la circostanza che la società istante si sia limitata a giustificare un numero irrisorio di voci di costo rispetto a quelle della sua offerta. Costituisce *ius receptum* che il procedimento di verifica dell'anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma il riscontro se in concreto l'offerta nel suo complesso sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto, onde la valutazione sulla congruità dev'esser globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, sicché eventuali inesattezze su queste ultime devono ritenersi irrilevanti, se alla fine si accerta l'attendibilità dell'offerta stessa.

Pertanto sarebbe stato sufficiente che la stazione appaltante con la richiesta di giustificazioni indicasse quali voci di costo ritenesse sintomatiche ai fini della valutazione da espletare, anche numericamente ove rilevanti, per porre la società ricorrente nelle condizioni di poter riscontrare compiutamente con dati specifici quanto richiesto.

3.2 A tale risultato non è di ostacolo la dedotta natura monofasica del procedimento di verifica di anomalia sulla base del modello di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

Seppure la disciplina del procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse contenuta nell'art. 97, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.50 cit. ha eliminato la originaria articolazione bifasica del procedimento di verifica dell'anomalia, non può tuttavia trascurarsi il rilievo dell'art. 69 della direttiva UE 2014/24/UE sugli appalti pubblici come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. secondo cui “è essenziale che ogni offerente sospettato di aver presentato un'offerta anormalmente bassa disponga della facoltà di far valere utilmente il suo punto di vista al riguardo, conferendogli la possibilità di presentare ogni giustificazione sui vari elementi della sua offerta in un momento in cui egli ha conoscenza non solo della soglia di anomalia applicabile all'appalto di cui trattasi nonché del fatto che la sua offerta è apparsa anormalmente bassa, ma anche dei punti precisi che hanno suscitato perplessità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice” (cfr. la sentenza del 27 novembre 2001, Lombardini e Mantovani, C-285/99 e C-286/99, al punto 54, pronunciata con riferimento all'art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE). Ed al riguardo la giurisprudenza ha osservato che: “Tenuto conto della scarna direttiva del legislatore nazionale (peraltro, conforme alla norma europea e all'interpretazione patrocinata dalla Corte di Giustizia), e dei principi di non aggravamento, di efficacia e di economicità del procedimento di verifica della congruità delle offerte (principi generali del procedimento, richiamati all'art. 4 e all'art. 30, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, per l'affidamento di contratti pubblici), le cadenze della fase del contraddittorio hanno lo scopo essenziale di acquisire dall'offerente la dimostrazione dell'affidabilità dell'offerta sottoposta a verifica, potendosi quindi sviluppare anche attraverso plurime interlocuzioni tra la stazione appaltante e l'offerente, fino al limite logico (e cronologico) costituito dal momento in cui il responsabile del procedimento ritenga di aver acquisito le informazioni e gli elementi sufficienti per la decisione circa l'affidabilità o meno dell'offerta.” Nella specie, nella fase che ha preceduto l'adozione formale del provvedimento di esclusione, l'istante non è stata posta in grado, tramite assegnazione di un termine, di controdedurre sulle carenze e sui rilievi operati dalla Commissione giudicatrice nel verbale dell'11.11.2021 che non le è stato inoltrato in allegato tramite p.e.c., di cui ha avuto mera lettura verbale nell'audizione del

successivo 17.12.2021, e stante il riscontro negativo della richiesta di integrazioni tempestivamente formulata nella stessa giornata.

Di qui consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnati ai fini della rinnovazione del giudizio di anomalia nei termini di cui alla presente pronuncia e nel rispetto del disciplinare di gara. La necessità della riedizione del potere esclude la riconoscibilità del risarcimento del danno richiesto in assenza di dimostrazione della fondatezza della pretesa sostanziale all'aggiudicazione della gara.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della stazione appaltante nella misura di cui al dispositivo, mentre ricorrono giusti motivi per compensarle rispetto alla società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in premessa.

Condanna l'ente intimato al pagamento delle spese di giudizio in favore della società ricorrente nella misura di € 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori se ed in quanto dovuti e rimborso del contributo unificato.

Spese compensate rispetto alla società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere